

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA – Progetti di legge con copertura finanziaria

Il progetto di Legge regionale “Interventi per il trasporto ferroviario e fluvio-marittimo delle merci. Abrogazione della legge regionale 4 Novembre 2009, n. 15” è articolato in 11 articoli.

Analisi degli articoli

Art. 1 Finalità.

La Regione Emilia-Romagna si propone di attivare interventi nel settore del trasporto delle merci sottolineando la coerenza con gli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e regionale per il riequilibrio del trasporto merci, per la riduzione all'inquinamento ambientale, per un incremento della sicurezza stradale oltre che per compensare la differenza dei costi esterni del trasporto su strada a vantaggio degli utenti finali.

Art. 2 Definizioni.

sono riportate alcune definizioni con l'obiettivo di rendere chiara l'interpretazione dei termini tecnici riportati all'interno della legge, dato che in letteratura non esistono definizioni univoche.

Art. 3 Oggetto degli interventi

Sono riportate le tipologie di trasporto ammesse a contributo e quelle escluse.

Art. 4 Destinatari dei contributi

Sono descritti i possibili beneficiari del contributo.

Art. 5 Durata e modalità della contribuzione.

Viene indicata la durata dell'intervento cioè è previsto che i contributi possano essere concessi per un massimo di tre anni dall'entrata in vigore della legge, i termini e le modalità di presentazione delle domande e gli elementi salienti che deve contenere. E' prevista l'approvazione da parte della Giunta Regionale di due distinte graduatorie, una per servizi ferroviari e una per i servizi fluviali/fluvio-marittimi ammissibili a contributo. La ripartizione delle risorse avviene nel limite massimo della disponibilità annualmente autorizzata dalla Legge di bilancio.

Art. 6 Caratteristiche dei servizi incentivati e misura dei contributi

Sono individuati i servizi ferroviari e fluviali/fluvio-marittimi che possono beneficiare del contributo, cosa si intende per servizio aggiuntivo e qual è la distanza massima e il tonnellaggio finanziabile, con riferimento alla diversa tipologia di trasporto. Inoltre sono indicati come prioritari nell'assegnazione del contributo, i servizi aventi durata pluriennale al fine di incentivare le varie imprese ad offrire servizi duraturi. La misura del contributo da moltiplicare per tonnellata e chilometro è stata calcolata sulla base della compensazione dei costi esterni prodotti dal trasporto stradale, rispetto a quello su ferrovia e su acqua, adeguandoci ai calcoli della più recente versione del Programma europeo Marco Polo, dedotto del 50% circa. Nei limiti delle risorse messe a disposizione da parte della regione viene definita la misura massima del contributo annuo che per ogni servizio non può superare 150.000 euro. Inoltre per non squilibrare i prezzi di mercato tra le

imprese logistiche e le imprese ferroviarie, l'incentivo è ridotto per queste ultime, visto che non hanno costi di terminalizzazione. Infine è riportato, come richiesto dalle linee guida per gli aiuti di Stato alle imprese ferroviarie, che ci sia un limite massimo del contributo rispetto al costo totale del trasporto ferroviario. Lo stesso articolo stabilisce la ripartizione percentuale delle risorse disponibili, in 90% e 10% rispettivamente per trasporto ferroviario e fluviale/fluviomarittimo. Per quest'ultimo è previsto il rispetto del "regime de minimis" previsto dal Reg CE 1998.

Morfologia degli oneri

Gli oneri hanno natura di contributo a fondo perduto per spese correnti derivanti da attività continuative. Tali oneri rappresentano un limite massimo annuale di spesa.

Quantificazione degli oneri

Oneri per interventi per il trasporto ferroviario delle merci: La soglia del valore massimo di contributo erogabile per Impresa, è stato fissato a € 150.000 annui. La cifra è stata stabilita allo scopo di permettere una migliore suddivisione dei contributi fra più partecipanti.

Sulla base dell'analisi dell'insieme dei potenziali soggetti richiedenti, tenuto conto che molte imprese i cui servizi sono stati oggetto della precedente contribuzione attuata con la Lr 15/2009 non potranno richiedere i contributi erogati dal presente progetto di legge, per espresso divieto posto nella precedente legge regionale e della crisi economica, il probabile mercato dei soggetti potenziali è costituito da circa 7 o 8 imprese la cui richiesta di contributo medio può essere quantificata in circa 100.000,00 € relativamente a nuovi servizi approntati dalle imprese richiedenti. Si è ritenuto pertanto di quantificare gli oneri derivanti dalla presente legge per l'esercizio finanziario 2014, relativamente al trasporto ferroviario delle merci in massimo 720.000,00 €

Oneri per interventi per il trasporto fluviomarittimo delle merci:

I volumi di traffico merci movimentati via fiume dai nodi della Regione sono attualmente nulli. La crisi economica ha ulteriormente accentuato la concorrenza della modalità stradale e sta producendo un'ulteriore emorragia di traffico dalla modalità idroviaria verso la modalità stradale, che incrementa la congestione e l'inquinamento atmosferico. Ci si aspetta quindi una domanda di nuove movimentazioni merci per circa 25.000,00 € per impresa e si sono stimati i potenziali richiedenti in circa 2 o 3 imprese quindi si è ritenuto di quantificare gli oneri per massimo 80.000,00 € per l'esercizio finanziario 2014. Questa stima motiva quindi anche le diverse percentuali stabilite per l'incentivazione del trasporto ferroviario delle merci e del trasporto fluviomarittimo, rispettivamente pari a 90% e 10% delle risorse disponibili.

Copertura degli oneri previsti : si rinvia alle note riferite all'art. 8 "Norma finanziaria"

Art. 7 Divieto di cumulo contributivo

E' riportato il divieto di cumulo contributivo, necessario per evitare che più contributi pubblici possano causare la nascita di prezzi fuori mercato, generando una offerta non in grado di sostenersi una volta terminati i contributi. Collegato a tale ultimo fine è anche l'obbligo imposto all'art. 6, per ogni servizio ferroviario aggiuntivo, di essere mantenuto nei due anni successivi al periodo di contribuzione.

Art. 8 Copertura finanziaria

La copertura finanziaria è assicurata per l'esercizio finanziario 2014 mediante l'accantonamento di € 800.000,00 iscritto nel fondo speciale destinato alla copertura finanziaria di provvedimenti

legislativi che si prevede di approvare nel corso dell'esercizio finanziario 2014 – spese correnti, UPB 1.7.2.2. 29100, Capitolo 86350 alla voce 19.

Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede con i fondi autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Articolo 9.

Art. 9 Clausola valutativa

E' prevista l'attribuzione all'Assemblea legislativa del controllo annuale sull'attuazione della legge e la valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 10 Abrogazioni

Prevede l'abrogazione della L.R. 4 novembre 2009 n.15” Interventi per il trasporto ferroviario delle merci”, in quanto superata dalla presente proposta, ma mantenendone contestualmente in vita gli effetti per quanto riguarda diritti ed obblighi dei beneficiari dei contributi per i due anni successivi all'ottenimento del beneficio economico.

Art. 11 Disposizione finale

Subordina l'attuazione della legge alla decisione favorevole della Commissione Europea.

**TABELLA RIASSUNTIVA DELLA
COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE**

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	Pluriennale 2° esercizio (1)	Pluriennale 3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti (art.6 e 8)	800.000,00 €		
Nuove o maggiori spese d'investimento (art./artt.)			
Minori entrate (art./artt.)			
Totale oneri da coprire	800.000,00 €		
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (art. 8)	800.000,00 €		
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (art./artt.)			
Totale mezzi di copertura	800.000,00 €		

(1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi all'esercizio in corso (2):

Per gli esercizi successivi al 2014, la Regione provvede con i fondi autorizzati nella unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale, nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.

Variazioni attinenti all'esercizio in corso:

Parte spesa

Variazioni in diminuzione dalla UPB 1.7.2.2. 29100, Capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti - voce 19 per Euro 800.000,00 e corrispondente Variazione in aumento per l'istituzione di nuova U.P.B e capitolo con lo stanziamento di Euro 800.000,00